

trante, per lo scopo perseguito o l'attività esercitata, nel settore *non profit*. Ammettendosi peraltro l'esercizio dell'attività imprenditoriale da parte di società controllata, la fondazione *holding* si può configurare rispetto alla società stessa o a gruppi di imprese.

La configurabilità della fondazione *holding* è, a seguito della riforma del diritto societario, riconducibile all'articolo 2497 c. c. che si riferisce agli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento di società.

La fondazione *holding* che esercita la direzione o il coordinamento di società non assume la qualità di imprenditore commerciale essendo l'impresa commerciale esercitata non direttamente (e quale attività principale dell'ente), bensì in via mediata da parte della società controllata¹⁴⁴.

11. *L'organizzazione*

Altro elemento, non essenziale, che l'atto costitutivo o lo statuto devono contenere riguarda «le norme sull'ordinamento e l'amministrazione» (art. 16, c. 1). Atto costitutivo e statuto devono dunque prevedere gli organi, la loro composizione e modalità di nomina, nonché indicare l'organo al quale è conferita la rappresentanza dell'ente¹⁴⁵.

L'ordinamento e l'amministrazione della fondazione sono tradizionalmente attribuiti all'organo amministrativo, che può essere indi-

legislativa delle fondazioni culturali, Atti del convegno internazionale promosso dall'Istituto accademico di Roma, dalla Fondazione Cini e dalla Fondazione Olivetti, Roma, 1967, pp. 122 sgg., note 25 e 28.

¹⁴⁴ F. Galgano, cit. a nota 6, pp. 51 e 169.

¹⁴⁵ La giurisprudenza ha specificato che in sede di riconoscimento della fondazione l'autorità governativa non può imporre una determinata organizzazione, diversa da quella voluta dal fondatore, se non per quanto sia necessario o conforme a buona amministrazione per garantire l'autonomo funzionamento dell'ente (Cons. Stato, Sez. I, 15.12.1993, n. 1854). La giurisprudenza ha ritenuto, in fattispecie di fondazione disposta con testamento, che la mancanza di norme sull'organizzazione non è causa di invalidità testamentaria, in quanto le disposizioni al riguardo possono essere dettate dall'autorità amministrativa o da persona all'uopo designata dal testatore (Cass., Sez. 2, 27.2.1997, n. 1806).